



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 595

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 30 giugno 2016

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	8
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	21
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	26
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 270)</i>	»	28
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	29
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 203)</i>	»	34

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	35
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	44
Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>IV Comitato – Cultura della legalità</i>	»	52
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 55

Per l'attuazione del federalismo fiscale:

Plenaria » 56

Ufficio di Presidenza » 56

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria**404^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), dopo aver ringraziato i colleghi per aver contribuito a richiamare all'attenzione le questioni più rilevanti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ricorda che – in prima lettura – si è già svolto un ampio dibattito sul testo, sul quale peraltro si è registrato un consenso ampio e trasversale.

Ritiene opportuna, quindi, una prudente valutazione delle proposte di modifica. Assicura, tuttavia, che terrà conto di eventuali spunti di riflessione volti a un ulteriore miglioramento del testo, purché sia possibile conciliare l'esigenza di accogliere le diverse sensibilità sugli argomenti in discussione e quella di garantire la necessaria speditezza nella conclusione dell'*iter*.

La grave crisi dell'editoria, infatti, è ormai accertata da dati incontrovertibili, che testimoniano la forte diminuzione delle vendite di quotidiani, tra il 2015 e il 2016, per la maggior parte delle testate nazionali. Pertanto, la necessità di erogare quanto prima alle imprese editrici risorse che risultano indispensabili sia per consentire la gestione ordinaria che per pianificare gli investimenti induce a non rinviare ulteriormente l'approvazione definitiva del testo all'esame.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti più significativi che sono stati affrontati durante il dibattito e segnalati nel corso delle audizioni informali.

È stata criticata, innanzitutto, la previsione di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica. In questo modo, infatti, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione sarebbe alimentato dagli stessi gruppi editoriali che dovrebbero poi beneficiare del sostegno economico.

Ritiene condivisibile la necessità, da più parti segnalata, di un superamento della distinzione della diffusione a livello locale o nazionale, che risulta ormai obsoleta e inadeguata rispetto alle esigenze del settore. Allo stesso modo, sarebbe opportuna una revisione del meccanismo di graduazione del contributo in rapporto alla percentuale tra copie vendute e distribuite.

Valuta positivamente la proposta di subordinare la concessione del contributo al rispetto della normativa previdenziale e in materia di tutela del lavoratore, sebbene difficilmente in questa sede potrà essere del tutto superato il problema del precariato diffuso tra i pubblicitari.

Riguardo ai canali di distribuzione dei prodotti editoriali, bisognerà necessariamente tenere conto, a suo avviso, delle ricadute delle innovazioni tecnologiche, rispetto alla diffusione della carta stampata. In ogni caso, ricorda che dalle audizioni informali è emerso un apprezzamento generale sulla impostazione del disegno di legge su questo aspetto.

Quanto alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, evidenzia la necessità di individuare una soluzione equilibrata tra la proposta di una drastica riduzione del numero dei componenti e l'esigenza di non penalizzare la rappresentanza territoriale e quella dei pubblicitari.

Infine, richiama l'attenzione sui procedimenti relativi ai ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione nell'albo, e sulle disposizioni relative al diritto di rettifica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria**310^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Migliore e Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9^a commissione sui testi e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni sui testi; parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LUMIA (*PD*) illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni pubblicato in allegato al resoconto. Illustra altresì le modifiche che ha apportato al parere sugli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, alla luce della discussione che si è svolta nella seduta di ieri.

Interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il quale rileva che il parere testé illustrato dal relatore non è esaustivo rispetto alle indicazioni che il gruppo di Forza Italia aveva formulato nella seduta di ieri. Più nel dettaglio, in ordine alla attenuante per collaborazione di cui al capoverso «articolo 603-bis.1», dell'articolo 1, è insufficiente il riferimento, nella premessa del parere, ai «problemi di coordinamento con la normativa vi-

gente», in quanto non ne sono esplicitate le ragioni; poi nelle osservazioni non vi è traccia del richiamo al fatto che il reo che collabora deve garantire la completezza delle dichiarazioni in rapporto alle proprie conoscenze, al fine di poter beneficiare dell'attenuante. Infine è contrario alla notevole riduzione di pena definita dal nuovo testo dell'articolo 603-*bis* del codice penale, come riscritto dall'emendamento 01.1 della relatrice Gatti. Convenendo con le osservazioni critiche che il senatore Buccarella aveva già svolto, a tale riguardo, nella seduta di ieri, ritiene che una consistente diminuzione di pena sia nel minimo che nel massimo del trattamento sanzionatorio – ricorda che si passa da una previsione di pena da cinque a otto anni di reclusione a una norma che prevede da uno a cinque anni di reclusione – rappresenta una forte contraddizione rispetto al dilagante fenomeno del caporalato che risulta, spesso, difficilmente perseguibile. Peraltro, proprio sulle difficoltà applicative della norma che definisce il reato si era ampiamente soffermata la relatrice Gatti nella precedente seduta della Commissione.

Il senatore Palma preannuncia pertanto il voto contrario sul parere illustrato dal relatore.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), condividendo i rilievi critici già manifestati dal senatore Palma, annuncia il voto contrario del Gruppo di Forza Italia. Cionondimeno esprime apprezzamento per la riformulazione che il parere in esame propone con riferimento al comma 1 dell'emendamento 1.16 della relatrice; riconosce infatti che il relatore ha tenuto conto dell'ampio dibattito che, sulla formulazione della norma relativa al controllo giudiziario delle aziende agricole, si è svolto nella seduta di ieri. Permangono invece le sue perplessità sul riferimento al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992.

Il relatore LUMIA (*PD*) replica alle osservazioni critiche del senatore Palma rilevando che lo schema di parere in esame ripropone una riformulazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale che tiene ampiamente conto della discussione svoltasi nella precedente seduta della Commissione. Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo della norma, propone peraltro di richiamare, nella premessa del parere, il dovere in capo a colui che collabora, di garantire la completezza delle proprie dichiarazioni in relazione a tutto ciò di cui lo stesso è a conoscenza. Un analogo richiamo appare opportuno altresì nella riformulazione del primo comma dell'articolo 603-*bis*.1.

Quindi il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) osserva che nella formulazione originaria dell'articolo 603-*bis*.1 figura l'avverbio «efficacemente», volto a rendere effettiva la collaborazione del reo per la concessione dell'attenuante; poiché tale locuzione non è più presente nella riformulazione della norma come indicata dallo schema di parere del relatore Lumia, manifesta qualche perplessità sulla soppressione dell'avverbio, che invece può appunto garantire l'effettiva collaborazione del reo.

Il senatore FALANGA (AL-A), a tale riguardo, osserva che, in via generale, le attenuanti sono concesse sulla base di una condotta soggettiva e non già sulla base del risultato conseguente alla collaborazione del reo. Pertanto ritiene appropriato che nella riformulazione della norma *de qua* non compaia più l'avverbio «efficacemente».

Dopo una breve osservazione del senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)), il senatore PALMA (FI-PdL XVII) si dice ancora contrario all'abbassamento della pena previsto dal nuovo articolo 603-bis del codice penale.

Quindi il presidente D'ASCOLA rileva che la nuova formulazione proposta con l'emendamento 01.1 per l'articolo 603-bis del codice penale non comporta sostanzialmente alcuna attenuazione del trattamento sanzionatorio, ma anzi un ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Deve infatti evidenziarsi che la fattispecie vigente richiede che il fatto sia commesso mediante violenza, minaccia o intimidazione e, quindi, corrisponde sostanzialmente alla sola ipotesi aggravata di cui al secondo comma del nuovo testo proposto per il citato articolo 603-bis del codice penale.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è infine posto ai voti e approvato il parere pubblicato in allegato al resoconto.

IN SEDE REFERENTE

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al*

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

- (1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.18 interviene in sede di illustrazione degli emendamenti 1.15, 1.16, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15 e 2.16. Con riferimento alle prime due proposte emendative il senatore Palma osserva come le stesse siano volte a modificare l'articolo 1 del testo unificato prevedendo, tra l'altro, che l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato possa essere richiesta solo «ove possibile». Gli emendamenti 2.11 e 2.12 modificano correlativamente la disposizione transitoria di cui all'articolo 2. In una prospettiva analoga si muovono gli emendamenti 2.13, 2.15 e 2.16, diretti a uniformare la formulazione della predetta disposizione transitoria a quella di cui al secondo comma del nuovo articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 del testo unificato.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*), dopo aver ritirato l'emendamento 1.7, illustra gli emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26. Il senatore sottolinea come la sua parte politica abbia deciso di ritirare l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 del testo unificato essendo, da ultimo, pervenuta alla con-

clusione che un meccanismo di estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie – come quello delineato dal citato articolo 1 – sia in linea di massima, condivisibile, anche se rispetto alla concreta soluzione adottata sul punto dall'altro ramo del Parlamento appaiono utili alcune modifiche volte, in particolare, ad assicurare una maggiore tutela delle aspettative della persona offesa. In questa direzione si muovono i richiamati emendamenti 1.17, 1.22 e 1.26.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.28.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 2.0.1, sottolineando come lo stesso sia volto a modificare la pena prevista dal quarto comma dell'articolo 416-*bis* del codice penale per i soggetti che promuovono, organizzano o dirigono un'associazione mafiosa armata, sostituendo la pena della reclusione da quindici a ventisei anni attualmente prevista con la pena dell'ergastolo. Al riguardo, il senatore Giarrusso sottolinea come la proposta emendativa in questione muova dalla considerazione che la struttura verticistica dell'associazione mafiosa non può non comportare una diretta riconduzione agli organi di vertice di tutti i fatti delittuosi dalla stessa posta in essere, risultando così significativamente accentuata la potenzialità criminale dei soggetti in questione.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 3.3 e coglie innanzitutto l'occasione per rilevare come le considerazioni testé svolte dal senatore Giarrusso appaiano di problematica compatibilità con il vigente quadro costituzionale, sia in quanto non tengono adeguatamente conto della natura di reato di pericolo delle fattispecie associative, sia in quanto parrebbero addirittura evocare concezioni storiche – come quella della «colpa d'autore» – incompatibili con i principi costituzionali in materia penalistica, che impongono che la responsabilità sia specificamente ancorata al fatto commesso, nei limiti cui per ciascun fatto è provata la responsabilità del singolo.

Per altro verso giudica poi non condivisibile la scelta della Camera dei deputati di tornare sulla previsione di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, previsione che, come è noto, è stata oggetto di una tormentata vicenda parlamentare nel corso della presente legislatura e che, nella formulazione attuale, assicura una adeguata differenziazione del trattamento sanzionatorio rispetto alla più grave fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo.

Intervenendo in sede di illustrazione dell'emendamento 3.4, il senatore GIARRUSSO (*M5S*) rileva, in via preliminare, come l'intervento da lui proposto con il precedente emendamento 2.0.1 in ordine all'articolo 416-*bis* del codice penale, nonché quello oggetto dell'emendamento 3.4 relativamente all'articolo 416-*ter*, nascano dalla convinzione che, fino ad oggi, qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto nell'azione

di contrasto alla criminalità mafiosa e che, su questo terreno, è necessario un deciso cambio di direzione.

Con più specifico riferimento all'intervento sull'articolo 416-*ter* del codice penale, il senatore sottolinea come la necessità di una modifica della disposizione vigente appaia indiscutibile se si considerano gli effetti dell'entrata in vigore dell'ultima modifica alla stessa apportata e, in particolare, la circostanza che, in sede giurisprudenziale, tale ultima modifica è stata riconosciuta come norma più favorevole al reo, un esito che nessuna forza politica si sarebbe aspettato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) evidenzia come, nel corso dei lavori che portarono all'approvazione della legge n. 62 del 2014, venne posto l'accento sulla necessità di definire la cornice edittale, per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, in modo adeguatamente differenziato rispetto alla minore gravità delle condotte dallo stesso previste rispetto a quelle più gravi di cui all'articolo 416-*bis* del codice medesimo. In questa prospettiva l'adeguamento delle cornici edittali relative alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-*bis* effettuato con la legge n. 69 del 2015, con il conseguente inasprimento del relativo quadro sanzionatorio, parrebbe allora imporre – anche a voler rimanere nella stessa logica che portò all'intervento di cui alla legge n. 62 del 2014 – una proporzionale rideterminazione della cornice edittale di cui al citato articolo 416-*ter*.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che nel testo unificato pubblicato in data 4 maggio 2016, all'articolo 5, le parole «da a sei anni» devono intendersi corrette nelle parole «da due a sei anni», trattandosi di un mero refuso ed essendo la formulazione sul punto identica a quella dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2067, approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) interviene in sede di illustrazione degli emendamenti a sua firma relativi agli articoli 4, 5 e 6 del testo in esame. Al riguardo, sottolinea come sia sua intenzione soffermarsi esclusivamente su quelle che ritiene alcune non trascurabili problematiche tecniche poste dai citati articoli 4, 5, e 6.

In merito all'articolo 4, il senatore Palma richiama l'attenzione sulla lettera *c*) che, per il delitto di furto in abitazione o con strappo di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale, introduce il divieto di bilanciamento per le eventuali circostanze attenuanti – diverse da quelle di cui agli articoli 98 e 625-*bis* – concorrenti con una o più circostanze aggravanti di cui all'articolo 625. Al riguardo, l'oratore rileva come tale soluzione non

possa non suscitare perplessità dal punto vista sistematico e come la stessa, più in particolare, determini un'eccessiva rigidità del trattamento sanzionatorio per il delitto di cui al predetto articolo 624-*bis*, che potrebbe determinare le stesse conseguenze problematiche che portarono, nel 1974, alla modifica dell'originaria formulazione dell'articolo 69 del codice penale.

Problemi in parte analoghi determina l'intervento sull'articolo 625 del codice penale, per il quale si prevede un incremento del minimo di pena di cui al primo comma da uno a due anni. Ricorda come sia a tutti noto che, sostanzialmente, l'ipotesi del furto semplice è praticamente non riscontrabile nella concreta prassi giudiziaria e come, quindi, furti aggravati per il ricorrere di una delle circostanze di cui al citato articolo 625 possono essere contraddistinti da una gravità anche estremamente modesta e non può certo non suscitare perplessità la circostanza che, per questi fatti, il giudice risulterà vincolato da un minimo edittale non inferiore a due anni, che potrà facilmente risultare eccessivamente severo.

In merito all'articolo 6, le modifiche proposte con riferimento all'articolo 628 del codice penale parrebbero anch'esse porre alcuni problemi di ordine sistematico. Su un piano più generale ritiene che il legislatore dovrebbe chiedersi se la modificazione del trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di rapina non imponga un correlativo adeguamento delle previsioni relative al delitto di estorsione, tradizionalmente caratterizzato nell'impianto codicistico da un trattamento sanzionatorio più severo. Più in particolare l'oratore si sofferma poi sulla lettera c) dell'articolo 6, sottolineando come la stessa – prevedendo che, qualora concorrano due o più delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 ovvero uno di tali circostanze con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena da applicare sia quella della reclusione da sei a vent'anni – comporti l'effetto paradossale che, in realtà, il trattamento sanzionatorio così determinato – che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe essere più severo – finisce per essere meno severo di quello che sarebbe applicabile sulla base delle norme generali e, in particolare, sulla base di quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede innanzitutto al Presidente una rivalutazione della declaratoria di improponibilità dell'emendamento 4.0.1, sottolineando in particolare il rilievo delle condotte di truffa aggravata, per il conseguimento di erogazioni dello Stato e di altri enti pubblici ovvero da parte dell'Unione europea, nelle dinamiche che contraddistinguono l'azione delle organizzazioni criminali più pericolose in questi ultimi anni.

Il senatore Lumia prosegue cogliendo altresì l'occasione per ribadire la sua profonda convinzione circa l'opportunità della scelta fatta dal Parlamento con l'innalzamento delle cornici edittali previste per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale con la legge n. 69 del 2015 e sottolineando come sia pienamente coerente con tale intervento normativo

quello proposto in riferimento all'articolo 416-ter del codice penale dall'articolo 3 del testo unificato in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMEN- DAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,

rilevato che i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi «Art. 603-*bis*.1» e «Art. 603-*bis*.2», in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, articolo 630 del codice penale, articolo 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, articoli 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991,

articolo 452-*decies* del codice penale, articolo 600-*septies*.1 del codice penale, nonché articoli 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli articoli 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento al capoverso «articolo 603-*bis*.1» che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione, così da garantire la completezza delle dichiarazioni rese in rapporto alle conoscenze del dichiarante, nel seguente modo:

«Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione

o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies*.1»;

– in ordine al successivo capoverso «articolo 603-bis.2», che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola «obbligatoria», il seguente inciso: «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno», così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 – rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma del nuovo testo proposto per l'articolo 603-*bis* del codice penale sostituendo, nell'alinea, le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da due a sei anni» e premettendo, nella lettera *b*), alle parole «mediante l'attività di intermediazione» le parole «anche», nonché conseguentemente sopprimendo il successivo terzo comma – e sull'emendamento 1.16 – rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il primo comma del nuovo articolo 603-*bis*.3 del codice penale nel seguente modo: «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale» e di aggiungere, nel predetto articolo 603-*bis*.3, il seguente comma: «Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AI DISEGNO DI LEGGE N. 2217

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,

rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi «Art. 603-*bis*.1» e «Art. 603-*bis*.2», in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente e, in special modo, con i precedenti normativi in tema di attenuanti per collaborazione (si vedano, al riguardo, articolo 630 del codice penale, articolo 4 del decreto-legge n. 625 del 1979, articoli 73 e 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 8 del decreto-legge n. 152 del 1991, articolo 452-*decies* del codice penale, articolo 600-*septies*.1 del codice penale, nonché articoli 323-*bis*, 474-*quater* e 517-*quinquies* del codice penale, articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 286 del 1998 e articolo 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973; si vedano altresì gli articoli 16-*septies* e 9, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 1991), nonché in rapporto alla disciplina in tema di confisca di cui al vigente articolo 600-*septies* del codice penale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento al capoverso «articolo 603-*bis*.1» che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare la disposizione nel seguente modo:

«Per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis*, la pena è diminuita da un terzo alla metà nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro della somme o altre utilità trasferite.

Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-*septies* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-*septies.1*»;

– in ordine al successivo capoverso «articolo 603-*bis.2*», che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola «obbligatoria», il seguente inciso: «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno», così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è non ostativo sull'emendamento 01.1 – rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di modificare il primo comma sostituendo, nell'alinea, le parole «da uno a cinque anni» con le parole «da due a sei anni» e premettendo, nella lettera *b*), alle parole «mediante l'attività di intermediazione» le parole «anche», nonché conseguentemente sopprimendo il comma 3 – e sull'emendamento 1.16 – rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di riformulare il comma 1 nel seguente modo «Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-*bis*, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale» e di aggiungere il seguente comma «Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-*bis.2* si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria**598^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(361-A) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali*

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la proposta 1.500 (testo 2) che sostituisce l'articolo 1 del testo nonché la proposta 2.500 (testo 2) che sostituisce interamente l'articolo 2 del testo. Occorre infine valutare la proposta 2.0.500 (testo 2) per la quale appare utile chiarire quali siano le innovazioni rispetto alla legislazione vigente al fine di escludere possibili effetti onerosi in relazione agli organi del Comitato paralimpico. Non vi sono osservazioni sui subemendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO reputa le proposte 1.500 (testo 2) e 2.500 (testo 2) prive di effetti finanziari, proponendo pertanto l'espressione di un parere di nulla osta. Riguardo invece all'emendamento 2.0.500 (testo 2), la proposta, sebbene priva di effetti finanziari, appare

sostanzialmente analoga nella sua formulazione a quanto già attualmente previsto. Peraltro, considerando che il Comitato italiano paralimpico preso in considerazione dalla proposta è attualmente oggetto di delega ai sensi della legge n. 124 del 2015, al fine di evitare sovrapposizioni, propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni svolte dal vice ministro Morando, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sulla proposta 2.0.500 (testo 2). Al riguardo osserva che l'emendamento realizza una trasformazione del Comitato italiano paralimpico in pendenza della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 124 del 2015, con la quale sussistono pertanto rischi di sovrapposizione. Il parere è di nulla osta sugli emendamenti 1.500 (testo 2) e 2.500 (testo 2).».

La Commissione approva.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica ma questa risulta priva della verifica della Ragioneria generale dello Stato, da effettuarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità n. 196 del 2009, probabilmente per un errore materiale. Per quanto di competenza, segnala che nel testo è inserita, all'articolo 8, una clausola di invarianza che – già prevista dall'articolo 6 per le attività dell'INPS – viene ripetuta con riferimento a tutte le amministrazioni interessate dal disegno di legge. Riguardo agli altri articoli del provvedimento, per quanto di competenza, chiede anzitutto chiarimenti su quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5, ossia che la prevista destinazione dei proventi derivanti dalla confisca dei beni in violazione dell'articolo 603-*bis* del codice penale al Fondo anti-tratta, ed il correlato minore afflusso di risorse al Fondo unico per la giustizia, e di conseguenza, all'entrata del bilancio dello Stato, configura un'ipotesi di rinuncia ad eventuali maggiori entrate, seppure allo stato non prevedibili.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *c*), che amplia il novero dei soggetti partecipanti alla cabina di regia che sovrintende alla Rete del lavoro agricolo di qualità, chiede assicurazioni sulla non sussistenza di maggiori oneri derivanti dalla corresponsione di compensi, gettoni, rimborsi spese o altri emolumenti.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che aggiunge nuovi compiti alla cabina di regia, andrebbe chiarito se anche il previsto riadattamento del sistema di inoltro delle denunce UNIEMENS potrà essere realizzato dall'INPS nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *e*), chiede conferma che le ulteriori attività richieste dalla cabina di regia alle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli (CISOA) ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera *f*) andrebbe valutata la possibile onerosità dei contributi per il trasporto di lavoratori agricoli, ai quali potranno accedere i soggetti autorizzati e che stipulano convenzione con la Rete. Va chiarita in particolare la natura dei «contributi istituiti allo scopo» di cui parla la norma che, qualora rivestissero carattere aggiuntivo, sarebbero difficilmente compatibili con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8.

Con riferimento infine all'articolo 7, andrebbero forniti chiarimenti sulla previsione di un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, che potrebbero presentare profili di onerosità qualora si trattasse non di mere funzioni amministrative bensì di misure con risvolti esterni. Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti articoli.

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(10-362-388-395-849-874-C) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) comunica che è pervenuto l'ulteriore subemendamento 1.254/200 relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva quindi un parere di nulla osta sul subemendamento in esame.

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che, con riferimento alla proposta 27.1, che estende la durata del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, manchino le condizioni per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che lo stesso Fondo resterà comunque in bilancio anche successivamente al triennio 2017-2019. Anche la proposta 27.0.1, che istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è priva dei presupposti necessari per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di proposte emendative che, introducendo elementi di rigidità nel Fondo per il cinema e l'audiovisivo, alla lunga ne renderebbero impossibile la gestione: propone pertanto l'espressione di un parere di semplice contrarietà su tali proposte emendative. Quanto agli emendamenti 27.0.2 e 27.0.3, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto in entrambi i casi è presente una copertura non necessaria che, di fatto, utilizza risorse in bilancio altrimenti destinabili ad altro scopo.

Il relatore LAI (*PD*), stante i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all'articolo 27 del disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 27.0.2 e 27.0.3. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 27.1 e 27.0.1. Il parere è di nulla osta su tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 27. Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 28 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE CULTURALI

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) segnala incidentalmente ai membri della Commissione un'importante mostra in corso a Milano sui Quaderni del carcere di Antonio Gramsci. Nel ricordare l'importanza della figura di Gramsci nella cultura italiana, approfitta per evidenziare la

meritorietà di questa e di altre iniziative svolte dalla Fondazione Gramsci che, a suo tempo, era stata oggetto di un contributo finanziario e sul quale si era polemicamente dibattuto anche nell'ambito di questa Commissione in occasione dell'approvazione di una legge di stabilità. Ribadisce pertanto l'utilità di quanto venne fatto dal Parlamento in tale circostanza e auspica che iniziative dello stesso tipo possano essere prese nuovamente anche a favore di fondazioni analoghe a quella ricordata.

Il senatore URAS (*Misto*) dichiara di concordare con l'opinione espressa dal senatore Azzollini sulla significatività dell'opera di Gramsci nella nostra cultura, ricordando in particolare come la sua figura sia apprezzata e studiata soprattutto all'estero e auspica a sua volta il sostegno finanziario per questi soggetti.

La seduta termina alle ore 9,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria**379^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 12,50.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02167.

Il vice ministro ZANETTI rileva che i due casi citati dagli interroganti sono tra loro diversi. Il primo riguarda la richiesta, avanzata in data 18 marzo 2008, da parte dell'erede del titolare di un libretto di deposito al portatore vincolato a 6 mesi e aperto presso l'Unicredit il 20 febbraio 1975, di movimentare il deposito con versamento sul proprio conto corrente del corrispettivo indicato, convertito in euro e attualizzato. Al riguardo, l'arbitro bancario finanziario (ABF) nel 2010, dopo aver esaminato i diversi orientamenti in dottrina e in giurisprudenza in tema di prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito al portatore, ha concluso di non accogliere il ricorso in quanto il diritto andava considerato prescritto. Ciò in quanto l'orientamento della Cassazione allora prevalente in merito alla prescrizione del diritto incorporato nei libretti di deposito al portatore era nel senso di ritenere tale diritto prescritto a partire dal momento in cui il diritto alla restituzione avrebbe potuto essere esercitato dal depositante e perciò a partire dalla stessa costituzione del deposito ovvero successivamente ed eventualmente dall'ultima movimentazione, com-

portando in tal caso un'interruzione del decorso della prescrizione. Inoltre, ad avviso dell'ABF non è possibile applicare la normativa in materia di «conti dormienti» (articolo 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116) che ha per oggetto rapporti bancari in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o terzi da questo delegati per il periodo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, in quanto il rapporto di cui era titolare la ricorrente si è estinto prima per prescrizione decennale.

L'altro caso, ritenuto analogo, si riferisce a un deposito a risparmio con emissione di un libretto al portatore risolto dall'arbitro bancario finanziario nel 2012 in senso favorevole al ricorrente, seguendo un diverso e opposto orientamento nella giurisprudenza di Cassazione, con il quale si era stabilito che l'obbligo della banca di procedere alla restituzione sorgerebbe solo a fronte della richiesta avanzata dal titolare del libretto, poiché la funzione del deposito bancario è quella della custodia tipica del deposito, pertanto la prescrizione decennale partirebbe dal momento in cui il depositante richiede il pagamento.

Il Vice ministro fa presente che l'arbitro bancario finanziario è un sistema stragiudiziale di tipo «decisorio», regolato da una specifica disciplina di origine legislativa che decide secondo diritto, e quindi anche secondo interpretazioni reiterate dalla corte di legittimità, ma le sue pronunce non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere al giudice.

Riguardo all'opportunità di assumere iniziative di carattere normativo volte all'interpretazione autentica delle disposizioni sottoposte al vaglio della Corte di cassazione, ricorda che la materia è disciplinata da norme giuridiche di carattere generale e che nel nostro ordinamento giuridico la Corte di cassazione ha tra le sue funzioni quella di fornire indirizzi interpretativi «uniformi» al fine di garantire la certezza del diritto. Ovviamente ciò non esclude che si possa predisporre anche ad opera del legislatore un disegno di legge che possa regolare la materia nello specifico.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) replica dichiarandosi parzialmente soddisfatto. Rileva che casi paragonabili a quelli menzionati nell'interrogazione sono numerosi e auspica pertanto che si possa disporre della chiarezza normativa necessaria a evitare interpretazioni divergenti rispetto a casi della stessa natura.

Il presidente Mauro Maria MARINO invita a una riflessione in merito alla possibilità di avviare in Commissione l'*iter* di un'iniziativa legislativa mirata a garantire una disciplina certa e univoca.

Dichiara infine chiusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 13.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 30 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 270

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 12,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria

245^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha comunicato il deferimento dell'Affare assegnato sui «canali d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato» (Atto n. 789), richiesto dalla Commissione nella seduta del 28 giugno scorso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(2229) SACCONI ed altri. – Adattamento negoziale delle modalità di lavoro agile nella quarta rivoluzione industriale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Galimberti ha ritirato gli emendamenti 6.3 e 10.8.

La senatrice CATALFO (*M5S*) denuncia che il provvedimento in esame non tiene in debita considerazione una serie di temi che riguardano molti professionisti al momento privi di tutela; i suoi emendamenti 1.2 e 1.4 intenderebbero perciò estendere determinate garanzie anche agli artigiani e ai piccoli commercianti.

Sostiene l'obiettivo di abolire integralmente l'istituto degli studi di settore, come richiesto con l'emendamento 5.0.3. Con riferimento alle proposte emendative 4.0.300/17 e 5.0.100/2, dà conto invece della necessità di sospendere gli studi di settore per i lavoratori autonomi colpiti da gravi patologie. Evidenzia anche l'esigenza che a tali lavoratori sia garantito un congruo periodo per gli adempimenti normativi una volta superato lo stato di malattia.

Illustra quindi l'emendamento 5.5, relativo alla necessità di riconoscere la deducibilità delle spese di alloggio e di viaggio sostenute dai lavoratori autonomi per seguire percorsi di formazione fuori sede, auspicando altresì che le regioni possano promuovere momenti gratuiti di formazione.

Con l'emendamento 6.2, invita a potenziare lo sportello del lavoro autonomo, affinché sia inserito nel portale nazionale sulle politiche attive del lavoro e divenga un punto di riferimento ineludibile per tutti i soggetti interessati.

Con l'emendamento 7.0.3 auspica, altresì, l'applicazione della normativa dei contratti di rete anche al settore del lavoro autonomo.

Segnala l'importanza di garantire adeguati periodi di congedo per i lavoratori autonomi che abbiano congiunti con disabilità grave, come richiamato dall'emendamento 9.0.3.

Denuncia, nell'esposizione dell'emendamento 12.0.5, le distorsioni che gravano su alcuni professionisti costretti ad una doppia contribuzione previdenziale.

Dà conto dell'emendamento 14.12, che si prefigge di rimuovere quelle forme di lavoro agile che eludono disposizioni normative o contrattuali in materia di trasferte e missioni.

Si sofferma infine sul tema della certificazione delle competenze, che deve essere inserita nel fascicolo elettronico del lavoratore, come auspicato dai subemendamenti 15.100/1, 15.100/3 e 15.100/6.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) premette che la crisi economica e le politiche del lavoro degli ultimi anni hanno prodotto una grave flessibilità nelle forme di impiego e una pluralità di tipologie lavorative che richiedono adeguate forme di tutela non previste dal provvedimento in esame. In particolare, denuncia le situazioni di duplicazione contributiva che coinvolgono oggi molti lavoratori autonomi, a cominciare dagli agenti di commercio, e auspica procedure di semplificazione e di trasparenza, in parti-

colare nel settore della previdenza integrativa. A tale proposito, propone la possibilità per i commercianti di versare la contribuzione propria e dei propri familiari nei fondi di previdenza integrativa dell'INPS già presenti. Ritiene anche necessario introdurre misure appropriate di esenzione dall'obbligo contributivo per quei professionisti che si trovino colpiti da gravi patologie o da un abbassamento consistente e non prevedibile dei propri redditi.

Chiede infine una correzione formale alla proposta emendativa 4.0.200/6, pubblicata in allegato nel testo corretto.

Il sottosegretario NANNICINI afferma che l'obiettivo del Governo è quello di rimuovere false forme di lavoro autonomo che celano attività di lavoro subordinato e di identificare in modo certo le forme genuine di lavoro autonomo, al fine di garantire a entrambe adeguate tutele. I recenti dati dell'ISTAT confermano i risultati ottenuti in questo campo.

Il provvedimento in esame interviene principalmente sulla leva fiscale, sulla previdenza e sulla tutela dei lavoratori autonomi nei confronti della committenza, mentre sugli studi di settore si interverrà nella legge di stabilità. Nella stessa sede dovranno essere affrontati i problemi relativi alla gestione separata delle attività previdenziali dei lavoratori autonomi. Conferma anche l'impegno del Governo ad intervenire in materia di aliquote contributive e di contribuzione volontaria ed integrativa.

Concorda sui pericoli derivanti da eccessi di legificazione e sulla possibilità di rendere deducibili le spese per vitto e alloggio sostenute dai lavoratori autonomi per i propri percorsi di formazione, pur nei margini ristretti consentiti dalle risorse disponibili. Conviene altresì sulle proposte relative ai congedi parentali, alle clausole abusive e ai lavoratori colpiti da gravi patologie cronico-degenerative. Plaude alla proposta di delega legislativa avanzata dal relatore in materia di professioni ordinistiche.

Il presidente relatore SACCONI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che il provvedimento in esame non possa affrontare tutti i profili riguardanti il lavoro autonomo; per tale ragione sono state proposte deleghe al Governo e si dovrà intervenire anche nella prossima legge di stabilità. Il dibattito in Commissione ha gettato comunque una luce importante su tutte le contraddizioni oggi presenti nelle libere professioni, sia ordinistiche che non ordinistiche. Apprezza l'impegno del Governo a superare l'attuale disciplina degli studi di settore e riconosce che discipline di tutela troppo rigide impediscono a molti lavoratori autonomi di essere presenti sul mercato del lavoro. Auspica una razionalizzazione in materia previdenziale, soprattutto per le professioni non ordinistiche.

Con riguardo al lavoro agile, del quale il telelavoro rappresenta unicamente una delle possibili declinazioni, ne richiama le specificità e ne sottolinea l'assoluta differenza con altre prestazioni. Le parti sociali saranno chiamate pertanto, in sede di negoziazione collettiva, a disciplinare più compiutamente i profili di queste nuove tipologie lavorative.

Ritiene necessario, in conclusione, potenziare le politiche di alfabetizzazione digitale dei lavoratori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**SUBEMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2233**

Art. 4.

4.0.200/6 (testo corretto)

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

All'emendamento 4.0.200, paragrafo «Art. 4-bis», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;*

b) *alla lettera b), ultimo periodo, sostituire le parole da: «di asseverazione», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «escludendo i professionisti che hanno ricevuto condanne penali superiori a tre anni»;*

c) *sopprimere la lettera c).*

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 30 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 203

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici

Nuovo testo C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni

(Parere alla V e alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente della Camera sul nuovo testo unificato delle proposte di legge, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il testo unificato delle proposte di legge nn. 65 e 2284, che consta di sedici articoli, contiene una serie di misure destinate ai piccoli comuni; esso è stato modificato nel corso dell'esame degli emendamenti.

L'articolo 1, al comma 1, precisa le finalità generali della proposta di legge, richiamando gli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e la conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'UE e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui

all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE). Il comma 3 reca la definizione di «piccolo comune», che deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, e che deve rientrare in una delle tipologie ivi elencate. Ai sensi del comma 4, le Regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio. Il comma 5 prevede che i dati concernenti la popolazione dei comuni siano periodicamente aggiornati e resi pubblici conformemente a quelli elaborati dall'ISTAT e che, in sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT. Il comma 2 disciplina l'applicazione delle norme della legge nei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché nei comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti, non rientranti nell'elenco dei «piccoli comuni». Tale comma dispone che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, tali comuni esclusi attuino le citate disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 stabilisce altresì che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

L'articolo 2 demanda a una pluralità di enti la possibilità di assicurare, secondo le rispettive competenze, che nei piccoli comuni siano perseguite la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali, con particolare riguardo ad ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità e servizi postali. In attuazione delle predette finalità, il comma 2 dispone la facoltà nei piccoli comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali, con la possibilità del concorso di Regioni e province alla copertura delle relative spese, nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Il medesimo comma 2 prevede altresì la possibilità che i centri multifunzionali stipulino con gli imprenditori agricoli le convenzioni e i contratti d'appalto previsti dalla vigente normativa sulla modernizzazione del settore agricolo, per lo svolgimento di attività volte alla cura e alla manutenzione del territorio.

L'articolo 3 disciplina l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale, l'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli co-

muni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e l'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, dell'elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale. In particolare, nel Piano sono definite le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri individuati nella norma.

L'articolo 4, ai commi da 1 a 3, prevede la possibilità, per i piccoli comuni, di individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, in cui realizzare interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Il comma 2 disciplina le modalità di approvazione e i contenuti degli interventi integrati in questione. Viene infatti disposto che tali interventi sono approvati dal comune con propria deliberazione e prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale. In base al comma 3, le Regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni. Il comma 4 prevede la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3. La stessa disposizione definisce come alberghi diffusi le strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, che si trovano in borghi antichi o in centri storici abbandonati o parzialmente spopolati.

L'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

L'articolo 6 stabilisce che i piccoli comuni, anche in forma associata, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilite o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio oppure stipulare intese finalizzate al recupero di tali beni. Questi potranno essere destinati, anche attraverso l'istituto del comodato, a favore di organizzazioni di volontariato e a presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio. In alternativa, d'intesa con Invi-

talia – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, potranno essere destinati a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. È inoltre previsto che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili. Il comma 2 prevede in particolare che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuova la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. Il comma 3 prevede che ai piccoli comuni si applicano le disposizioni di cui all’articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, in base alla quale i piani paesaggistici, con riferimento ai diversi ambiti, definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare ad una serie di finalità, tra le quali l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’articolo 7 prevede la possibilità, per i piccoli comuni, anche in forma associata, di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. La finalità è quella di salvaguardare e recuperare i beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, anche avvalendosi delle risorse relative al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno dall’articolo 3 e di quelle rese disponibili da operatori economici privati.

L’articolo 8 stabilisce, al comma 1, che le aree dei piccoli comuni individuati dalla proposta di legge, che rientrano nelle «aree bianche», ossia a fallimento di mercato, possano essere destinatarie delle risorse previste, in attuazione del piano per la banda ultralarga del 2015, per le aree a fallimento di mercato. Si tratta delle aree per le quali la delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65, ha previsto uno stanziamento pari a 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020, per interventi di immediata attivazione. Il comma 2 prevede che i progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea abbiano la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di *e-government*. In tale ambito sono definiti come prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi da parte dei comuni (previsti dall’articolo 2, comma 2), compresi quelli realizzati attraverso l’utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili. Il comma 3 prevede infine che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dia priorità ai piccoli comuni, anche

in forma associata, nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica individuate per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 9, comma 1, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio nei piccoli comuni, consente di utilizzare la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze medesimo, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia. Il comma 2 consente ai piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la Regione, in conformità alla normativa europea e nazionale e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, di proporre iniziative per sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali. Tali ambiti saranno individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Si prevede che di tali iniziative, che dovranno essere valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale, sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Viene inoltre riconosciuta, ai sensi del comma 3, ai piccoli comuni la facoltà di stipulare convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, e affidare a Poste italiane spa la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa.

L'articolo 10 prevede che i piccoli comuni possano promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile. A tal fine, viene fornita la definizione di filiera corta, intesa come filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali, e di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, intesi come prodotti provenienti da filiera corta, le cui aree di produzione, anche se ricadenti in più regioni, sono poste ad una distanza che non supera i 50 chilometri dal luogo di vendita, o che sono comprese nei territori dei comuni confinanti. Il comma 3 stabilisce che l'utilizzo di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici costituisca un titolo preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva dei piccoli comuni, nel caso in cui tale utilizzo sia previsto in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dall'allegato I annesso al de-

creto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011.

L'articolo 11 prevede, al comma 1, che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile. Il comma 2 prevede che per la vendita dei medesimi prodotti le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere edotti gli acquirenti sugli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti in vendita.

L'articolo 12 concerne la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta, prevedendo che possano svolgere tale attività gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti. Gli amministratori dell'impresa non devono aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e di frode nella preparazione degli alimenti.

L'articolo 13 pone in capo ai comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani l'obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito. Le Regioni devono adottare gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

L'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisporre, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per i trasporti e il Piano per l'istruzione, entrambi destinati alle aree rurali e montane. Il Piano per i trasporti deve avere come obiettivo il miglioramento delle reti infrastrutturali, il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché il collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione. Il Piano per l'istruzione deve avere particolare riferimento al collegamento delle scuole ubicate in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

L'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 16 stabilisce che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e un'osservazione (*vedi allegato 1*).

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*) sottolinea come dimensione dei 5.000 abitanti abbia una connotazione diversa a seconda delle realtà regionali di riferimento. Ricorda come in Piemonte sia in atto un processo di riorganizzazione sulla base di unioni di comuni, di cui dovrà tenersi conto in fase di attuazione del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Editoria

S. 2271 approvato, in un testo unificato, dalla Camera
(Parere alla 1^a Commissione del Senato)
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato sul testo del disegno di legge S.2271, recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», già approvato in un testo unificato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso, nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 18 febbraio 2016, un parere favorevole.

Richiamando la relazione già svolta in quella sede, ricorda che il disegno di legge, che è composto da 7 articoli, reca un novero di disposizioni concernenti: il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (articolo 1); la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria, con correlativa delega al Governo (articolo 2, commi 1-3 e 7-8); la disciplina dei profili pensionistici per i giornalisti, con correlativa delega al Governo (articolo 2, commi 4-6 e 7-8); la disciplina del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, con correlativa delega al Governo (parimenti articolo 2, commi 4-6 e 7-8); il riordino dei contributi alle imprese editrici (articolo 3); l'equo compenso (articolo 4); l'esercizio abusivo della professione di giornalista (articolo 5); la vendita dei giornali (articolo 6); disposizioni di coordinamento (articolo 7).

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

S. 2344 Governo

(Parere alla 5^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

Albert LANIÈCE, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio del Senato sul disegno di legge in titolo, che reca modifiche agli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.

Dette modifiche sono volte a rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che le Regioni e gli enti locali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012, con il nuovo quadro di regole contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali, in termini di equilibrio strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito, prefigurati dalla novella dell'art. 81 della Costituzione.

Il provvedimento reca disposizioni in tema di modalità e limiti per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci (art. 9), di ricorso all'indebitamento (art. 10), di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali (art. 11) e di sostenibilità del debito pubblico (art. 12).

Va in proposito rammentato che la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha anticipato l'applicazione della normativa sul pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario e la Sardegna al bilancio di previsione 2015 e che la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha segnato per gli enti locali il superamento del patto di stabilità interno, sostituito da un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali.

Su tale disegno di legge, così come sul disegno di legge in materia di contenuto della nuova legge di bilancio dello Stato (su cui la Commissione si è recentemente espressa), approvato in prima lettura dalla Camera, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva dalla quale sono emersi molteplici spunti di interesse.

Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

Il provvedimento, quanto al merito, accoglie alcune modifiche particolarmente attese dal sistema delle autonomie locali, superando diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente vigente.

Appaiono di particolare interesse le disposizioni del disegno di legge riguardanti il computo del fondo pluriennale vincolato fra le modalità di calcolo dell'equilibrio di bilancio. In proposito, si ricorda che l'art. 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha inserito, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza detto fondo pluriennale vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Con il disegno di legge in esame, al comma 1-*bis* dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012, viene demandata ad una successiva legge ordinaria l'eventuale introduzione del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità.

Al riguardo, la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nei documenti elaborati in occasione della richiamata indagine conoscitiva, hanno chiesto alcune modifiche al disegno di legge, segnalando, fra l'altro, che la richiamata disposizione sul fondo pluriennale vincolato è destinata a creare incertezza nella composizione del saldo di bilancio, con ripercussioni in termini di programmazione finanziaria degli enti territoriali.

La Corte dei conti, in sede di audizione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, ha segnalato l'esigenza che il computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza vada corredato da una clausola di neutralità finanziaria che ne assicuri l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante opportune coperture finanziarie.

Rileva che l'articolo 1 modifica l'articolo 9, introducendo al comma 4 una disposizione che demanda alla legge statale la definizione di premi e sanzioni da applicare agli enti territoriali in attuazione delle disposizioni sull'equilibrio dei bilanci dei medesimi enti (dettati dal medesimo articolo 9).

Con la modifica dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 (disposta dall'articolo 2 del disegno di legge) le operazioni di indebitamento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti potranno essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della Regione interessata. Appare peraltro rilevante segnalare che i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 sono demandate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. In questo modo, vengono recepite le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 88 del 2014, in termini di esigenza di garantire il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso il modulo partecipativo dell'intesa nel rispetto del principio della leale collaborazione posto a garanzia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali con legge ordinaria (art. 11 della legge n. 243 del 2012).

Parimenti, gli enti territoriali concorrono in caso di ciclo economico favorevole, alla riduzione del debito complessivo della pubblica amministrazione, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 12 della legge n. 243 del 2012).

Propone conclusivamente una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

ALLEGATO 1

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici
(Nuovo testo C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che il provvedimento in esame risulta riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui la «perequazione delle risorse finanziarie», la «tutela della concorrenza», la «tutela dell'ambiente», l'«ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *s*), *l*), Cost.), il «governo del territorio», l'«ordinamento della comunicazione» e l'«istruzione», demandate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), nonché «turismo», «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto comma, Cost.);

considerato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

rilevato che:

– l'articolo 3 disciplina, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale,

l'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e l'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, dell'elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale;

– al fine di assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni, risulta necessario che le stesse siano coinvolte non solo nella fase di predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni ma anche nella fase di attuazione dello stesso e, dunque, nell'individuazione dell'elenco di interventi da effettuare in via prioritaria;

considerato che:

– l'articolo 11, comma 1, prevede che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile;

– la normativa vigente, recata dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, prevede che il comune, «*sulla base delle disposizioni emanate dalla regione*», stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta;

– risulta in proposito necessario assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «commercio»;

rilevato che:

– l'articolo 16 stabilisce che sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

– la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso di escludere le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dall'ambito di applicazione della legge;

considerato infine che la previsione che le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, è inserita nell'articolo 2, comma 2, il cui ambito di applicazione è limitato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non rientranti nell'elenco dei

«piccoli comuni»; tale previsione, avendo portata generale, dovrebbe avere una propria autonoma collocazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, che disciplina il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, al comma 4, dopo le parole: «da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,» e al comma 5, dopo le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,»;

2) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle Regioni in materia di «commercio», ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

3) all'articolo 16, sia chiarita l'applicabilità delle disposizioni della legge nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

e con la seguente osservazione:

a) si valuti l'opportunità di assicurare una collocazione autonoma alla disposizione dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, a norma della quale le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, alla luce dei motivi evidenziati in premessa.

ALLEGATO 2

Editoria
(S. 2271 approvato, in un testo unificato, dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2271, approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti;

richiamato il proprio parere espresso in data 18 febbraio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento interviene nelle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento penale» e «previdenza sociale», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), ed *o*), Cost.), e nelle materie «ordinamento della comunicazione» e «professioni», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali
(S. 2344 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 2344, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali»;

rilevato che:

le modifiche introdotte agli articoli 9, 10 e 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rispondono all'esigenza di rendere coerente la disciplina dei vincoli di finanza pubblica che gli enti territoriali devono rispettare, ai sensi della legge n. 243 del 2012, con il nuovo quadro di regole contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, come modificato dal decreto legislativo n. 126 del 2014, recante disciplina di armonizzazione dei bilanci regionali e locali, in termini di equilibrio strutturale tra entrate e spese e sostenibilità del debito, prefigurati dalla novella dell'art. 81 Costituzione;

il provvedimento reca disposizioni in tema di modalità e limiti per il conseguimento dell'equilibrio dei bilanci (art. 9), di ricorso all'indebitamento (art. 10), di concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali (art. 11) e di sostenibilità del debito pubblico (art. 12);

la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha anticipato l'applicazione della normativa sul pareggio di bilancio per le Regioni a statuto ordinario e la Sardegna al bilancio di previsione 2015;

la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha segnato per gli enti locali il superamento del patto di stabilità interno, sostituito da un unico saldo di competenza non negativo tra entrate e spese finali;

premesso che le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto un'indagine conoscitiva in materia di contenuto della nuova legge di bilancio dello Stato e di equilibrio di bilancio delle Regioni e degli enti locali, di cui alla legge n.243 del 2012;

considerato che:

il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie «sistema contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici»,

ascritte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art.117, secondo comma, lettera e), Cost.);

il disegno di legge accoglie alcune modifiche particolarmente attese dal sistema delle autonomie locali, superando diverse rigidità e difficoltà applicative del testo attualmente vigente;

l'articolo 1, comma 711, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha inserito, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;

con il disegno di legge in esame, al comma 1-*bis* dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, viene demandata a successiva legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l'anno di riferimento dalla legge di stabilità, l'introduzione del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza;

al riguardo, la Conferenza delle Regioni e l'Anci, nei documenti elaborati in occasione della richiamata indagine conoscitiva, hanno chiesto alcune modifiche al disegno di legge, segnalando, fra l'altro, che la richiamata disposizione sul fondo pluriennale vincolato è destinata a creare incertezza nella composizione del saldo di bilancio, con ripercussioni in termini di programmazione finanziaria degli enti territoriali;

l'introduzione dei rinvii alla legge ordinaria dello Stato potrebbe non assicurare un quadro di regole certe, di relazioni stabili e di obiettivi condivisi che la disciplina sull'equilibrio di bilancio e sulla sostenibilità del debito dovrebbe almeno tendenzialmente assicurare;

la Corte dei Conti, in sede di audizione nell'ambito della citata indagine conoscitiva, ha segnalato l'esigenza che il computo del fondo pluriennale vincolato nel saldo di competenza vada corredato da una clausola di neutralità finanziaria che ne assicuri l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica mediante opportune coperture finanziarie;

l'introduzione di meccanismi sanzionatori, basati sul recupero triennale e a quote costanti dell'eventuale sfioramento, e di un incentivo premiale per gli enti rispettosi del vincolo dovranno trovare specifica disciplina nella legislazione ordinaria statale (art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012);

con la modifica dell'articolo 10 della legge n. 243 del 2012 le operazioni di indebitamento attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti potranno essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale e non dovranno più essere soggette alla verifica di un saldo finale di cassa non negativo riferito al complesso degli enti territoriali della regione interessata;

i criteri e le modalità di attuazione del citato articolo 10 sono demandate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. In questo modo, vengono recepite le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 88 del 2014, in termini di esigenza di garantire il pieno coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso il modulo partecipativo dell'intesa nel rispetto del

principio della leale collaborazione posto a garanzia dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali;

lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali con legge ordinaria (art. 11 della legge n. 243 del 2012);

parimenti, gli enti territoriali concorrono in caso di ciclo economico favorevole, alla riduzione del debito complessivo della pubblica amministrazione, attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 12 della legge n. 243 del 2012),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la disciplina del computo del fondo pluriennale vincolato o di parte di esso nel saldo di competenza, tenendo conto dell'esigenza di predisporre una disciplina pienamente coerente con le esigenze di programmazione finanziaria degli enti territoriali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 30 giugno 2016

**IV COMITATO – Cultura della legalità,
minori, scuola, università**

Il IV Comitato, cultura della legalità, minori, scuola, università, si è riunito dalle ore 14 alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 11,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che la relazione sui bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014, sui bilanci preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilancio tecnico attuariale al 01.01.2014 dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, già approvata dalla Commissione nella seduta del 22 giugno 2016, sia trasmessa alla Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, stampandola come Doc. XVI-bis. n. 5.

La Commissione prende atto.

Comunica, inoltre, come deciso dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 22 giugno, di aver conferito l'incarico di relatore sui bilanci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) all'onorevole Roberto Morassut.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 30 giugno 2016

**Plenaria
215^a Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe ESPOSITO*

La seduta inizia alle ore 9,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Vice Presidente Giuseppe ESPOSITO rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*) e MARTON (*M5S*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 10,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 30 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42
(Seguito dell'esame e approvazione)

La Commissione prosegue l'esame della relazione, rinviato nella seduta del 23 giugno 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono state presentate alcune proposte modificative (*vedi allegato*), da parte della senatrice Guerra e della deputata Gebhard, alla proposta di relazione presentata nella seduta del 23 giugno 2016. Ritiene che si tratti di modifiche migliorative al documento con il quale si cerca di fare chiarezza su temi particolarmente complessi.

Constata quindi che non vi sono obiezioni affinché la relazione sia integrata con le proposte modificative presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la relazione semestrale, come integrata dalle proposte presentate.

La seduta termina alle ore 8,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

ALLEGATO

PROPOSTE MODIFICATIVE DELLA PROPOSTA DI RELAZIONE SEMESTRALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 5, DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42

1. GUERRA

Al paragrafo 1.1 eliminare il capoverso «Anche per questo la Commissione ha avviato una serie di audizioni mirate sul tema dei trasferimenti, in modo da potere monitorare il processo in corso».

2. GUERRA

Al paragrafo 1.1 al capoverso «Le misure compensative sterilizzano quindi la leva fiscale...», *sostituire le parole* «e investono significativamente» *con le seguenti*: «. Viene contemporaneamente bloccata, per il 2016, la possibilità di intervenire in aumento su».

3. GUERRA

Al paragrafo 1.3 al capoverso «Merita poi ricordare in particolare il raffronto», *dopo le parole* «ma non ha una base economica di nessun tipo.» *aggiungere il seguente periodo*: «La scelta a favore dell'esclusione dall'imposizione patrimoniale dell'abitazione principale era stata peraltro compiuta, nel nostro paese, già dal decreto legislativo n. 23 del 2011, di attuazione della legge n. 42 del 2009».

4. GUERRA

Al paragrafo 1.3 al capoverso «Da soli i fabbisogni standard non sono sufficienti ... » *dopo le parole* «Da soli i fabbisogni standard » *inserire le seguenti*: «sin qui calcolati».

5. GUERRA

Al paragrafo 1.3 sostituire le parole «Infatti, l'effetto della perequazione tramite i fabbisogni nel loro complesso è zero:» *con le seguenti*: «I fabbisogni standard sin qui calcolati sono stati sino ad ora utilizzati come meri coefficienti di riparto di risorse predeterminate e finalizzate alla perequazione fra comuni:».

6. GEBHARD

Al paragrafo 4.1, Finanza delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, dopo le parole: «in sede di Conferenza Stato-Regioni», *inserire*

il seguente periodo: «Giova ricordare in questa sede che, con riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano ed alla Regione Trentino » Alto Adige, l'entità del concorso strutturale alla finanza pubblica è stata pattuita con l'accordo finanziario siglato con il Governo del 15 ottobre 2014, il c.d. Accordo di Roma, poi recepito nei commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).»

